



FATA
ASSICURAZIONI VITA



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI
RISERVATO AI CLIENTI DEL GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA**

FATA VALORE UNICO

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata**
- **Glossario**
- **Modulo di proposta**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI
RISERVATO AI CLIENTI DEL GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

FATA VALORE UNICO

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

FATA VITA S.p.A. è società del Gruppo Generali.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto: 71,2 milioni di euro di cui 7,1 milioni relativi al Capitale sociale e 64,1 milioni al totale delle Riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 105,38%

Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

FATA VALORE UNICO

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.

1.e) Durata

Il contratto descritto ha una durata fissa pari a 5 o 7 anni a scelta del Contraente.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi almeno dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto ed a condizione che l'Assicurato sia in vita.

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione di importo non inferiore a 10.000,00 euro.

Trascorsi almeno tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di premio d'importo non inferiore a 500,00 euro.

Il cumulo dei premi versati (premio unico e versamenti aggiuntivi) su contratti FATA VALORE UNICO aventi il medesimo Assicurato non può essere superiore a:

- 1.000.000,00 di euro se l'età dell'Assicurato al momento del versamento non supera 80 anni;
- 500.000,00 euro se l'età dell'Assicurato al momento del versamento è maggiore di 80 anni.

2. Caratteristiche del contratto

FATA VALORE UNICO è un contratto di assicurazione sulla vita mista rivalutabile che prevede il pagamento di un capitale alla scadenza contrattuale in caso di vita dell'Assicurato oppure al momento del decesso dello stesso prima di detta scadenza.

Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata da FATA VITA per far fronte ai costi del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita

Alla scadenza contrattuale, a condizione che l'Assicurato sia in vita, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

b) Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

c) Opzioni contrattuali

Prima della scadenza contrattuale, è facoltà del Contraente richiedere che la liquidazione del capitale assicurato pagabile a tale data venga differita automaticamente di anno in anno.

Sulle prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale o in caso di premorienza dello stesso, è riconosciuto un tasso minimo garantito nella misura dell'1,00% annuo.

Le partecipazioni agli utili una volta comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il Contraente soporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione assicurata.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione separata FATAINVEST

Ipotesi adottate

Premio unico: € 15.000,00

Sesso ed età: indifferente

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Anno	CPMA
5	1,96%
7	1,74%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata “FATAINVEST” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2007	4,57%	3,27%	4,41%	1,71%
2008	4,79%	3,45%	4,46%	3,23%
2009	4,48%	3,20%	3,54%	0,75%
2010	4,60%	3,28%	3,35%	1,55%
2011	4,23%	2,99%	4,89%	2,73%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.


FATA VITA S.p.A.

I rappresentanti legali

Avv. Vittorio Rispoli



Ing. Giorgio Cagnetti



NOTA INFORMATIVA

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO
CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI
RISERVATO AI CLIENTI DEL GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA**

FATA VALORE UNICO

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) FATA VITA S.p.A. è società del Gruppo Generali.
- b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Urbana 169/A - 00184 Roma - Italia.
- c) Recapito telefonico: 0647651; sito internet: www.fata-assicurazioni.it; indirizzo di posta elettronica: info@fata-assicurazioni.it
- d) FATA VITA S.p.A è stata autorizzata dall' ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto descritto ha una durata fissa pari a 5 o 7 anni a scelta del Contraente.

Il contratto, a fronte del versamento di un premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi, prevede le seguenti prestazioni:

- in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Inoltre, prima della scadenza contrattuale, è facoltà del Contraente richiedere che la liquidazione del capitale pagabile a tale data venga differita automaticamente di anno in anno.

Si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle prestazioni.

Si precisa che il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione (rivalutazione) dei premi versati al netto dei costi indicati nel successivo punto 5.1.1.

La prestazione liquidabile alla scadenza non può essere inferiore all'importo ottenuto dalla somma dei "capitali assicurati" iniziali capitalizzati in forma composta, al tasso minimo garantito dell'1,00%, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del contratto e la data di scadenza relativamente al premio unico, e tra le rispettive date di pagamento e la data di scadenza relativamente ad ogni eventuale versamento aggiuntivo.

La prestazione liquidabile in caso di morte non può essere inferiore all'importo ottenuto dalla somma dei "capitali assicurati" iniziali capitalizzati in forma composta, al tasso minimo garantito dell'1,00%, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del contratto e la data del decesso relativamente al premio unico, e tra le rispettive date di pagamento e la data del decesso relativamente ad ogni eventuale versamento aggiuntivo.

3. PREMI

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione il cui importo non può essere inferiore a 10.000,00 euro.

Trascorsi almeno tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare versamenti aggiuntivi di premio d'importo non inferiore a 500,00 euro.

Il cumulo dei premi versati (premio unico e versamenti aggiuntivi) su contratti FATA VALORE UNICO aventi il medesimo Assicurato non può essere superiore a:

- 1.000.000,00 di euro se l'età dell'Assicurato al momento del versamento non supera 80 anni;
- 500.000,00 euro se l'età dell'Assicurato al momento del versamento è maggiore di 80 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale del contratto a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso e che sia in vita l'Assicurato.

È consentito il pagamento del premio esclusivamente tramite bonifico a favore di FATA VITA S.p.A. oppure mediante addebito automatico su conto corrente bancario del Contraente.

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

FATA VALORE UNICO prevede ad ogni ricorrenza annuale di polizza la rivalutazione della prestazione assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata FATAINVEST.

Si rinvia all'articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla Clausola di rivalutazione e al regolamento della Gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

FATA VITA si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sui premi

Sul premio unico versato alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione è previsto un costo fisso pari a 20,00 euro ed un costo percentuale, applicato al premio unico versato al netto di detto costo fisso, pari al 3,50%.

Sugli eventuali versamenti aggiuntivi è previsto un costo percentuale pari al 3,50% dell'importo versato.

5.1.2. Costi per riscatto

In caso di richiesta di riscatto da parte del Contraente effettuata nei primi cinque anni di durata contrattuale, la Società applica un costo percentuale in funzione dei mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come da tabella di seguito riportata:

Mesi trascorsi dalla decorrenza	Costi percentuali di riscatto
Da 12 mesi e fino al 23° mese	4,00%
Da 24 mesi e fino al 35° mese	3,00%
Da 36 mesi e fino al 47° mese	2,00%
Da 48 mesi e fino al 59° mese	1,00%

In caso di richiesta di riscatto effettuata successivamente al quinto anniversario di contratto (*trascorsi 60 mesi dalla data di decorrenza*), è previsto un costo percentuale pari all'1,00% applicato alla sola quota di capitale assicurato riferibile agli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nei 36 mesi che precedono la data di richiesta di riscatto.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.

Il valore minimo trattenuto sul rendimento della Gestione separata è pari all'1,20%.

Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 4,10%, il valore trattenuto sopra definito viene incrementato con le modalità di seguito indicate:

Intervallo di rendimento della Gestione separata	Valore trattenuto in punti percentuali assoluti sul rendimento della Gestione separata
pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20%	1,22
pari o superiore al 4,20% ed inferiore al 4,30%	1,24
pari o superiore al 4,30% ed inferiore al 4,40%	1,26
pari o superiore al 4,40% ed inferiore al 4,50%	1,28
.....	
Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti.	

Quota parte percepita in media dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto: 39,08%

6. SCONTI

Non previsti

7. REGIME FISCALE

Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

In base alla vigente normativa fiscale non è prevista alcuna detrazione o deduzione dei premi versati sul contratto descritto.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta:

- se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;
- se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi corrisposti dal Contraente, pari al 20%*.

* Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, l'aliquota sopra indicata del 20% sarà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli; in tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (pari al 12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. RISCATTO

FATA VALORE UNICO riconosce un valore di riscatto totale; tale valore è previsto nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

Si rinvia all'articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto che tiene conto dei costi di cui al precedente punto 5.1.2.

Sono consentiti anche riscatti parziali, le cui modalità sono dettagliate all'articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di riscatto il Contraente sofferta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Per richiedere informazioni su detti valori è possibile rivolgersi a:

FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Liquidazioni – Via Urbana, 169/A – 00184

Tel.: 0647651; fax: 064871187; e mail: info@fata-assicurazioni.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm).

In relazione alle controversie inerenti il presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società comunica entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

17. CONFLITTO DI INTERESSI

FATA VITA S.p.A. si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, in forma abbreviata Generali SGR S.p.A., interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.

Il mandato di gestione patrimoniale prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; la Società, inoltre, realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse:

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla Gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

La Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%.

Applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla Società secondo le regole indicate nelle Condizioni di Assicurazione e riassunte di seguito, si individua la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- importo del premio unico: 15.000,00 euro
- sesso ed età dell'Assicurato: Indifferente
- tasso di rendimento minimo garantito: 1,00%
- durata: 7 anni

(Importi in euro)

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo premi	Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno	Capitale assicurato caso vita alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	15.000,00	14.600,25	14.455,69	13.877,46
2	-	15.000,00	14.746,25	14.455,69	14.022,02
3	-	15.000,00	14.893,72	14.455,69	14.166,58
4	-	15.000,00	15.042,65	14.455,69	14.311,14
5	-	15.000,00	15.193,08	14.455,69	14.455,69
6	-	15.000,00	15.345,01	14.455,69	14.455,69
Scadenza	-	15.000,00	15.498,46	15.498,46	

Le prestazioni sopra indicate sono al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, solo alla scadenza contrattuale.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- importo del premio unico: 15.000,00 euro
- sesso ed età dell'Assicurato: Indifferente
- tasso di rendimento finanziario (annuo costante): 4,00%
- valore trattenuto sul rendimento: 1,20%
- tasso di rendimento retrocesso: 2,80%
- tasso (misura) di rivalutazione: 2,80%
- durata: 7 anni

(Importi in euro)

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo premi	Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno	Capitale assicurato caso vita alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	15.000,00	15.000,00	14.860,45	14.860,45	14.266,03
2	-	15.000,00	15.276,54	15.276,54	14.818,25
3	-	15.000,00	15.704,29	15.704,29	15.390,20
4	-	15.000,00	16.144,01	16.144,01	15.982,57
5	-	15.000,00	16.596,04	16.596,04	16.596,04
6	-	15.000,00	17.060,73	17.060,73	17.060,73
Scadenza	-	15.000,00	17.538,43	17.538,43	

Le prestazioni sopra indicate sono al lordo degli oneri fiscali.


FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

FATA VITA S.p.A.

I rappresentanti legali

Avv. Vittorio Rispoli

Ing. Giorgio Cagnetti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI RISERVATO AI CLIENTI DEL GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

FATA VALORE UNICO

Art. 1 - PRESTAZIONI

FATA VALORE UNICO prevede il versamento di un premio unico alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, offrendo la possibilità di effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi di premio trascorsi almeno tre mesi dalla sua decorrenza.

A fronte di ciascun versamento la Società garantisce un "capitale assicurato" iniziale, pari al premio versato al netto dei costi di cui al punto 5.1.1. della precedente Nota informativa.

Ciascun "capitale assicurato" iniziale è investito dalla Società in una specifica Gestione separata di attivi denominata FATAINVEST e si rivaluta annualmente con i criteri stabiliti al successivo articolo 13 (Clausola di rivalutazione).

FATA VALORE UNICO prevede la liquidazione, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, delle prestazioni di seguito descritte.

a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

Alla scadenza contrattuale, a condizione che l'Assicurato sia ancora in vita, è prevista la liquidazione del "capitale assicurato", pari alla somma dei "capitali assicurati" iniziali, relativi ad ogni versamento di premio effettuato, rivalutati fino alla scadenza, secondo quanto previsto dalla Clausola di rivalutazione (articolo 13).

La prestazione liquidabile in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto non può risultare inferiore alla somma dei seguenti importi:

- il "capitale assicurato" iniziale derivante dal versamento del premio unico di perfezionamento, capitalizzato in forma composta, al tasso minimo garantito dell'1,00%, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la scadenza contrattuale;
- il "capitale assicurato" iniziale derivante da ciascun versamento aggiuntivo, capitalizzato in forma composta, al tasso minimo garantito dell'1,00%, per il periodo di tempo che intercorre tra la data del versamento e la scadenza contrattuale.

b) Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è prevista la liquidazione del "capitale assicurato", pari alla somma dei "capitali assicurati" iniziali, relativi ad ogni versamento di premio effettuato, rivalutati fino alla data del decesso secondo quanto previsto nella Clausola di rivalutazione (articolo 13).

La prestazione liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale non può risultare inferiore alla somma dei seguenti importi:

- il "capitale assicurato" iniziale derivante dal versamento del premio unico di perfezionamento, capitalizzato in forma composta, al tasso minimo garantito dell'1,00%, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data del decesso;
- il "capitale assicurato" iniziale derivante da ciascun versamento aggiuntivo, capitalizzato in forma composta, al tasso minimo garantito dell'1,00%, per il periodo di tempo che intercorre tra la data del versamento e la data del decesso.

Art. 1.1 – OPZIONE DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA

Il Contraente, prima della scadenza del contratto, può richiedere che la liquidazione della prestazione pagabile alla predetta scadenza venga differita automaticamente di anno in anno.

Durante il periodo di differimento, ad ogni anniversario di polizza, il capitale assicurato viene rivalutato con le modalità previste al successivo articolo 13.

Il Contraente può interrompere in qualsiasi momento il differimento automatico e risolvere il contratto riscuotendo il “capitale assicurato” rivaluto fino alla data di richiesta dell’interruzione, con le modalità previste al successivo articolo 13.

Qualora durante il periodo di differimento automatico intervenga il decesso dell’Assicurato, la Società corrisponderà ai Beneficiari il “capitale assicurato” rivaluto fino alla data del decesso, con le modalità previste al successivo articolo 13.

Nel periodo di differimento automatico non è possibile richiedere riscatti parziali né effettuare versamenti aggiuntivi di premio.

Art. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

L’età dell’Assicurato alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione non può essere inferiore a 18 anni e non può essere superiore a 85 anni; l’età massima a scadenza è pari a 90 anni.

Art. 3 – BENEFICIARIO

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all’articolo 1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l’assenso scritto di quest’ultimo.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell’art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.

Art. 4 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio unico, alle ore 24 del giorno di decorrenza.

Se il versamento del premio unico è effettuato dopo la data di decorrenza, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Art. 5 – REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l’indicazione di tale volontà indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente gli importi eventualmente già pagati.

Art. 6 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. Il recesso ha effetto dal momento della spedizione della relativa comunicazione alla Società, facendo venir meno ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società stessa.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Portafoglio – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Art. 10 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza e/o su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 11 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 13 – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

FATA VALORE UNICO prevede ad ogni ricorrenza annuale di polizza la rivalutazione delle prestazioni assicurate in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata FATAINVEST.

Misura della rivalutazione

La Società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 8) dell'allegato Regolamento.

Il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno solare precedente a quello in cui viene attribuito il rendimento.

La misura annua di rivalutazione si ottiene come differenza tra il suddetto rendimento della Gestione separata ed il valore trattenuto dalla Società pari all'1,20%. Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore all'4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.

Nel caso di decesso dell'Assicurato, di riscatto o di interruzione del differimento automatico in date diverse dalle ricorrenze annuali, la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'anno solare precedente, rispettivamente, alla data del decesso, a quella di richiesta del riscatto o a quella di interruzione del differimento automatico.

Rivalutazione del capitale assicurato alle ricorrenze annuali

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il "capitale assicurato" in vigore alla ricorrenza annuale precedente viene aumentato della misura annua di rivalutazione, come sopra definita.

In caso di versamenti aggiuntivi effettuati tra l'ultima ricorrenza annuale e quella immediatamente successiva in cui viene riconosciuta la rivalutazione, al relativo "capitale assicurato" iniziale si applica la misura di rivalutazione in forma composta per il periodo intercorrente tra la data del pagamento e la ricorrenza annuale immediatamente successiva.

Rivalutazione del capitale assicurato in date diverse dalle ricorrenze annuali

Per il calcolo degli importi da liquidare a seguito del decesso dell'Assicurato, di riscatto o di interruzione del differimento automatico in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione assicurata è applicata in forma composta per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data, rispettivamente, di decesso, di richiesta di riscatto o di interruzione del differimento automatico.

In caso di versamenti aggiuntivi effettuati tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso o di richiesta del riscatto, al relativo "capitale assicurato" iniziale si applica la misura di rivalutazione in forma composta per il periodo intercorrente tra la data del pagamento e la data, rispettivamente, di decesso o di richiesta di riscatto.

Art. 14 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Al verificarsi degli altri eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso la rete distributrice che amministra il contratto, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile,

nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ovvero:

- A. **Sinistro per morte dell'Assicurato:** Sono necessari i seguenti documenti:
- 1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
 - 2) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
 - 3) originale di polizza e relativi allegati;
 - 4) documento di identità valido e relativo codice fiscale dell'avente diritto.
- B. **Scadenza della polizza - liquidazione del capitale o differimento automatico:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale. È consentito il pagamento anche con assegno circolare.
- C. **Riscatto:** fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale e, in caso di riscatto totale, originale della polizza e dei relativi allegati

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.

Originale di polizza.

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Minore età dell'avente diritto non abilitato: interdetto.

Qualora l'avente diritto sia un minore non abilitato ovvero un interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

Parziale capacità dell'avente diritto.

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

Vincoli gravanti sulla polizza.

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

Riscatto successivo alla morte del Contraente

Per le polizze che prevedono una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Allegato

Regolamento della Gestione Separata FATAINVEST

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato FATAINVEST (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti	Limiti
Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata, limite nel quale non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare emessi o promossi dalle controparti sopra citate in considerazione della loro naturale diversificazione e del ruolo di ottimizzazione del processo di investimento.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Agli effetti del presente Fascicolo informativo si intendono per:

Anno (annualità, annuale, annuo)

Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Compagnia

Vedi "Società".

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costi

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Data di decorrenza

La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Età (età assicurativa)

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Gestione separata

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impresa

Vedi "Società".

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Mese (mensilità, mensile)

Periodo di tempo pari a 29 o 30 o 31 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.



FATA
ASSICURAZIONI VITA



FATA VITA S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni Sede Via Urbana, 169/A 00184 Roma. Telefono 06 47651 - Telefax 06 4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - Capitale Sociale Euro 7.095.314,00 (Interamente versato). Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052331007. Iscritta all'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155. Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali iscritto al n. 026 all'albo dei gruppi assicurativi.



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. _____

TALE PROPOSTA È PARTE INTEGRANTE DEL FASCICOLO INFORMATIVO

QUALORA LA PROPOSTA NON FOSSE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE NON SI POTRÀ PROCEDERE ALL'EMISSIONE DEL CONTRATTO

Agenzia	Cod. Ag.	Cod. Subag.	Cod. Prod.	Cod. Conv.
<input type="text"/>				

CONTRAENTE/ASSICURANDO

Cognome (da nubile se coniugata)/Denominazione	Nome	Sesso
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale/P.IVA (Allegare fotocopia)	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
<input type="text"/>	<input type="text"/> g g m m a a a a	<input type="text"/>
Residenza: Indirizzo/Sede Legale	Comune	CAP Prov.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Indirizzo per corrispondenza, se diverso da residenza	Comune	CAP Prov.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

ASSICURANDO (QUANDO DIVERSO DAL CONTRAENTE)

Cognome (da nubile se coniugata)	Nome	Sesso
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale (Allegare fotocopia)	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
<input type="text"/>	<input type="text"/> g g m m a a a a	<input type="text"/>
Residenza: Indirizzo	Comune	CAP Prov.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Indirizzo per corrispondenza, se diverso da residenza	Comune	CAP Prov.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

Estremi del documento del Contraente o del Rappresentante Delegato (Allegare fotocopia)

Tipo documento	Numero documento		
<input type="checkbox"/> 01 Carta d'identità <input type="checkbox"/> 02 Patente di guida <input type="checkbox"/> 03 Passaporto <input type="checkbox"/> 06 Altro (specificare) _____	<input type="text"/>		
Data di rilascio	Ente e Località di rilascio	Gruppo Attività (TAE/RAE)	Sottogruppo Attività (SAE)
<input type="text"/> g g m m a a a a	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dati dell'eventuale Rappresentante Delegato

Cognome (da nubile se coniugata)	Nome	Sesso
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Codice fiscale (Allegare fotocopia)	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
<input type="text"/>	<input type="text"/> g g m m a a a a	<input type="text"/>
Residenza: Indirizzo	Comune	CAP Prov.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

